

Innovazioni di rilievo nella legge federale sugli stranieri (LStr) del 16.12.2005

1. Maggiore mobilità all'interno della Svizzera	
La ricerca di un posto lavoro è agevolata e vengono meno procedure di permesso superflue. Una volta ammessi, gli stranieri possono esercitare l'attività lucrativa in tutta la Svizzera. Il cambiamento di professione e d'impiego nel contesto di un soggiorno durevole non sottostà più ad autorizzazione. È inoltre introdotto un nuovo diritto al trasferimento del domicilio in un altro Cantone.	
<i>Regolamentazione vigente</i>	<i>Nuova legge sugli stranieri</i>
<p>Art. 8 LDDS¹</p> <p>¹ I permessi di dimora o di domicilio ... valgono solo per il Cantone che li ha rilasciati.</p> <p>² Lo straniero ha però il diritto di risiedere temporaneamente, senza obbligo di notificazione, anche in un altro Cantone, e di esercitarvi un'attività lucrativa consentitagli dal Cantone che gli ha accordato il permesso, purché non vi trasferisca il centro di quest'ultima. Qualora la residenza nell'altro Cantone non fosse temporanea o lo straniero intendesse trasferire in esso il centro della sua attività, egli dovrà prima procurarsi il suo consenso. Se l'altro Cantone reputa indesiderabile la presenza dello straniero, può proporre all'autorità federale di ritirargli il permesso di dimora ... Prima di decidere, l'autorità federale sentirà il parere del Cantone che li ha rilasciati.</p> <p>³ Lo straniero che si trasferisca da un Cantone in un altro deve notificare, entro otto giorni, il suo arrivo all'autorità di polizia degli stranieri del nuovo luogo di dimora. A lui pure si applica l'articolo 3 capoverso 3.</p> <p>Art. 29 OLS²</p> <p>¹ Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Per i praticanti occorre il preavviso dell'UFM.</p>	<p>Art. 38 LStr Attività lucrativa</p> <p>¹ Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d'impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.</p> <p>² Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.</p> <p>³ Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.</p> <p>⁴ Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.</p> <p>Art. 37 LStr Trasferimento della residenza in un altro Cantone</p> <p>² Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62.</p> <p>³ Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 63.</p> <p>⁴ Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.</p>

¹ Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20)

² Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21)

2. Miglioramenti per quel che concerne il ricongiungimento familiare

Anche ai dimoranti temporanei e agli studenti con permesso di dimora è ora data la possibilità di farsi raggiungere dai familiari, purché dispongano di un appartamento e di mezzi finanziari sufficienti. I familiari sono inoltre autorizzati a svolgere un'attività lucrativa senza ulteriore permesso. Ciò accresce l'attrattiva della Svizzera quale piazza economica e polo di ricerca.

Regolamentazione vigente

Art. 38 OLS Principio *(per persone con permesso di dimora)*

¹ L'autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.

2 I dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono di regola farsi raggiungere dalle famiglie.

Art. 39 OLS Condizioni *(per persone con permesso di dimora)*

¹ Lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d'attesa se:

- a. la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili;
- b. abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente;
- c. dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e
- d. è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori.

² Un alloggio è conveniente se risponde ai requisiti che, nella stessa regione, sono validi anche per i cittadini svizzeri.

Nuova legge sugli stranieri

Art. 44 LStr Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 45 LStr Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. non dipendono dall'aiuto sociale.

Art. 46 LStr Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

3. Permesso autonomo dei familiari dopo tre anni

In caso di integrazione riuscita, il coniuge straniero e i figli stranieri di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio possono far valere un diritto di soggiorno indipendente dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare se l'unione coniugale è durata almeno tre anni. In presenza di gravi motivi personali è rilasciato un permesso di dimora anche prima dello scadere di tale termine (p.e. violenza coniugale e ritorno non ragionevolmente esigibile).

Regolamentazione vigente

Nessuna regolamentazione:

Le autorità decidono liberamente in merito alla proroga del permesso fino al rilascio del permesso di domicilio.

Nuova legge sugli stranieri

Art. 50 LStr Scioglimento della comunità familiare

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

³ Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

4. Promovimento dell'integrazione

Per la prima volta i principi dell'integrazione sono sanciti a livello di legge (art. 4 e 53 LStr). I permessi possono essere vincolati alla condizione di frequentare un corso linguistico o integrativo (condizione sinora limitata a speciali scopi del soggiorno).

Nell'interesse di una scolarizzazione precoce, i genitori sono tenuti a farsi raggiungere dai figli stranieri entro cinque anni dall'entrata; entro un anno per i figli di 12 anni o più (al massimo fino al 18° anno d'età).

<i>Regolamentazione vigente</i>	<i>Nuova legge sugli stranieri</i>
<p>Art. 3c OIntS³ Frequentazione di un corso linguistico o integrativo</p> <p>1 Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.</p> <p>2 La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.</p> <p><i>Il diritto vigente non prevede un termine per il ricongiungimento familiare</i></p>	<p>Art. 54 LStr Considerazione del grado d'integrazione</p> <p>1 Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d'integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43–45). L'obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d'integrazione.</p> <p>2 Il grado d'integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d'entrata (art. 96).</p> <p>Art. 47 LStr Termine per il ricongiungimento familiare</p> <p>1 Il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.</p> <p>2 Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 2.</p> <p>3 Il termine decorre:</p> <p>a. dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l'articolo 42 capoverso 1;</p> <p>b. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.</p> <p>4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.</p>

³ Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205)

5. Lotta agli abusi

Gli strumenti della lotta agli abusi constatati sono generalmente migliorati. Esempi: sanzioni penali generalmente più severe, anche per attività di passatori o per datori di lavoro che assumono lavoratori in nero. Novità: l'inganno nei confronti delle autorità, ad esempio in vista dell'ottenimento di un visto, è punibile (contrariamente alla situazione attuale). L'ufficiale di stato civile può rifiutare di celebrare un matrimonio in casi evidenti di matrimonio fittizio.

Nuova legge sugli stranieri (nuove disposizioni non previste dal diritto vigente)

Art. 118 LStr Inganno nei confronti delle autorità

¹ Chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con la detenzione o con la multa fino a 20 000 franchi.

² Chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con la detenzione o con la multa fino a 20 000 franchi.

³ La pena è la reclusione fino a cinque anni cumulata con la multa fino a 100 000 franchi se l'autore:

- a. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
- b. ha agito per un'associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

Art. 97a CC

1 L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

2 Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

Art. 105 n. 4 CC

È data una causa di nullità se:

4. uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.

Art. 109 cpv. 3 CC

3 La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri.